

## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 118

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA  
LORO SEDI
- Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)  
LORO SEDI
- Alle Associazioni Nazionali di categoria interessate  
LORO SEDI
- All' AG.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.  
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO
- All' A.R.G.E.A.  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI

- e p.c.
- Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
    - Dip.to delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica
    - D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
    - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
    - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europeaVia XX Settembre 20  
00186 ROMA
  
  - Alla Regione Veneto
    - Capofila per l'Agricoltura
    - Coordinamento Commissione Politiche agricole
    - Palazzo Sceriman
    - Cannaregio, 168
    - 30121 Venezia (VE)
  
  - Al Coordinamento AGEA
    - Via Palestro, 81
    - ROMA
  
  - A SIN S.p.A.
    - Via Curtatone 4/D
    - 00185 ROMA
  
  - A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
    - Agriconsulting S.p.A.
    - Via Vitorchiano n. 123
    - 00189 ROMA
    - PEC: protocollo-lotto2@pec.it
  
  - A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
    - Leonardo S.p.A.
    - Piazza Monte Grappa, 4
    - 00195 ROMA
    - PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com
  
  - A RTI Lotto 4 – Gara SIAN
    - EY Advisory S.p.A.
    - Via Aurora 43
    - 00187 ROMA
    - PEC: agea-l4@legalmail.it

**Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche ai sensi del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191. CAMPAGNA 2022.**

## INDICE

1. PREMESSA .....	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO .....	5
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO .....	7
5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO .....	8
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO .....	9
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	9
8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....	9
9. CONTROLLI .....	9
9.1. Verifiche di ammissibilità.....	9
9.2. Ulteriori controlli istruttori.....	10
9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)..	10
9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	12
9.2.3. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	12
9.2.4. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	13
10. COMUNICAZIONI .....	13
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	13
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) .....	14
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI .....	17
<b>BASE GIURIDICA UNIONALE.....</b>	<b>17</b>
<b>BASE GIURIDICA NAZIONALE .....</b>	<b>17</b>
<b>DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA .....</b>	<b>18</b>
<b>REGISTRO AIUTI DI STATO.....</b>	<b>19</b>
<b>DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) .....</b>	<b>19</b>
<b>REGOLARITÀ FISCALE.....</b>	<b>20</b>

## 1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale (DM) 19 ottobre 2022 n. 532191 prevede sostegni alle imprese florovivaistiche per una somma di **euro 25 milioni** per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse.

Le presenti istruzioni operative sono state redatte in conformità agli elementi necessari per una coerente interpretazione di alcuni aspetti operativi resi dalla *Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con nota prot n. 629362 del 7 dicembre 2022.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi **a favore delle imprese florovivaistiche**.

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nei limiti fissati dal regime di aiuti “*Quadro temporaneo*” previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386 regola il regime di aiuto di Stato recante il “*Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” è stato notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ed è stato approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 103965 del 18 agosto 2022 (cosiddetto TF-UCRAINA).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1.

## 3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all'INPS, iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);

- 1.19.2;
- 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Gli aiuti non spettano:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021. L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).

Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).

Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l'acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l'aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell'IVA).

In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Le dichiarazioni riportate nella domanda sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

## 4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 e DM 1 marzo 2021- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Deve dichiarare nella domanda i maggiori costi sostenuti per le spese energetiche riportando per i 2 periodi di riferimento 2021 e 2022, le seguenti informazioni:

- a) Tipo di risorsa energetica a cui si riferisce la fattura. Valori ammessi: energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio o biomasse
- b) Soggetto emittente della fattura (PIVA e denominazione)
- c) Data della fattura nel formato GG/MM/AAAA
- d) Numero della fattura
- e) Importo imponibile (al netto dell'IVA)
- f) Periodo a cui si riferisce la fattura.

Relativamente al periodo a cui si riferisce la lettera f) si precisa che:

1. nel caso di ciclo di fatturazione su base mensile si riporta il solo mese di riferimento che deve rientrare nel periodo di riferimento riportato nel paragrafo 3.
2. nel caso di ciclo di fatturazione su base bimestrale, laddove il periodo indicato nella fattura fosse a cavallo del periodo di riferimento riportato nel paragrafo 3, deve essere riportato il bimestre anche se rientrante parzialmente al periodo riportato nel paragrafo 3. L'Amministrazione provvederà ad imputare l'importo suddividendolo pro-quota in base ai mesi fatturati rientranti nel periodo di riferimento.<sup>1</sup>
3. per quanto attiene al Gasolio, al GPL e alle Biomasse per le quali l'acquisto è avvenuto a "blocco", ovvero non con cadenza mensile o bimestrale, il cui acquisto è avvenuto prima

<sup>1</sup> Come riportato nella nota MASAF prot. n. 629362 del 7 dicembre 2022. "Per quanto attiene all'energia elettrica e algas-metano, molte imprese, soprattutto quelle grandi, hanno ciclo di fatturazione su base mensile; quelle che avessero una fatturazione bimestrale, le fatture comprendente il mese di inizio del periodo e di fine del periodo) possono essere divise equamente al 50%, effettuando la ripartizione dell'importo per mese, con inclusione della quota di mesi rientrante nel periodo di riferimento. Stessa considerazione se la fattura porta la data del mese successivo al periodo, ma si riferisce al mese del periodo considerato, deve essere considerata ammissibile"

del semestre di riferimento ma il cui utilizzo è avvenuto durante il semestre stesso, dovrà essere inserito il periodo di utilizzo. In tal caso, gli importi per entrambi i periodi in comparazione verranno dall'Amministrazione ricondotti all'intero esercizio ed imputati a 6 mesi di riferimento<sup>2</sup>.

Nel caso una impresa abbia effettuato un investimento (documentabile) relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022, non maturando un differenziale dei costi superiore al parametro del 30% rispetto al 2021, ha la facoltà di portare in aumento 6/12 del costo di ammortamento annuale (computato su 4 anni). Hanno titolo ad effettuare quanto precede, esclusivamente le imprese che hanno effettuato un investimento relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022 e che per tale investimento non hanno percepito alcuna forma di contributo/agevolazione/aiuto.

In tal caso dovrà produrre idonea documentazione come riportata nel modello di domanda allegata alle presenti istruzioni operative.

Il beneficiario, ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 19 ottobre 2022 n. 532191 deve allegare alla domanda:  
“a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;  
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022”.

Il beneficiario autorizza l'Amministrazione a svolgere verifiche, anche tramite l'Agenzia delle Entrate, finalizzate ad accertare l'effettività ed autenticità delle fatture. Tali accertamenti sono vincolati alla disponibilità della predetta Agenzia a fornire i necessari riscontri.

## 5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Le risorse previste dall'art. 3 comma 1 del DM 19 ottobre 2022 n. 532191 sono pari a 25 milioni di euro.

L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA) e non può superare quello massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura (attualmente pari a 500.000 euro per impresa).

---

<sup>2</sup> Al riguardo il Ministero con nota MASAF prot. n. 629362 del 7 dicembre 2022 ha chiarito “Per quanto attiene gli altri prodotti energetici (Gasolio-GPL-Biomasse) per le quali spesso la prassi di acquisto è a “blocco”, ovvero non è con cadenza mensile o bimestrale ma il cui acquisto può essere avvenuto addirittura prima del semestre di riferimento ma il cui utilizzo è avvenuto durante il semestre stesso, il richiedente produce una autodichiarazione del consumo annuale con le relative fatture indicando le modalità di utilizzo del prodotto; così facendo opera una determinazione, pro-quota, espressa in dodicesimi. In concreto il beneficiario deve dichiarare a quale anno (2021 e 2022) si riferiscono le fatture per Gasolio- GPL-Biomasse, dopodiché l'importo complessivo del 2021 e del 2022 viene suddiviso il 12 mesi e moltiplicato per i 6 mesi relativi al periodo marzo-agosto. Si confronta l'importo del 2022 rispetto al 2021.”



Qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle richieste dei Soggetti beneficiari, le stesse potranno essere destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, la percentuale di sostegno fermo restando il massimale stabilito alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo (TF-UCRAINA).

Qualora le richieste dei Soggetti beneficiari pervenute evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, la percentuale di sostegno del 30% dei maggiori costi sostenuti sarà proporzionalmente ridotta in modo lineare per le imprese costituite prima del 1 marzo 2021 e fino al 31 agosto 2021 così come sarà ridotta proporzionalmente la percentuale di sostegno del 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 per le imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, .

## 6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

**Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato.**

**L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.**

## 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 25 gennaio 2023 entro e non oltre il 27 febbraio 2023.**

## 8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.

## 9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione degli importi ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

### 9.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;

2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della correttezza delle fatture comunicate nella domanda di aiuto attestanti i costi sostenuti per l'acquisto delle risorse energetiche indicate in domanda con il sistema delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le fatture attestanti i costi sostenuti sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'Organismo Pagatore AGEA assoggetta a controllo puntuale un campione delle domande presentate. La percentuale delle domande estratte a campione non è inferiore al 10% del totale delle domande presentate.

Nelle more di tali accertamenti, attesa la necessità di rispettare il termine per l'esecuzione dei pagamenti, AGEA procederà alle erogazioni con riserva di ripetizione dell'indebito.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

## 9.2. Ulteriori controlli istruttori

### 9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime di "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a) delle suddette comunicazioni della Commissione europea, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>3</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti complessivamente percepiti nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01); si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica<sup>4</sup>;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01);
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

### Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco

---

<sup>3</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

<sup>4</sup> s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

### **9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

### **9.2.3. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 22 luglio 2022 n. 0327494.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza

di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

#### **9.2.4. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

## **10. COMUNICAZIONI**

L'Organismo Pagatore AGEA renderà noto:

- A. al richiedente:
  - a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
  - b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
- B. al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

## **11. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.



<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</li> </ol>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

<p><b>Titolarità del trattamento</b></p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<p><b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b></p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<p><b>Responsabili del trattamento</b></p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&amp;Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<p><b>Diritti dell’interessato</b></p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ul> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE

Federico Steidl



## Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

### BASE GIURIDICA UNIONALE

– **Reg. (UE) n. 2016/679**

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

### BASE GIURIDICA NAZIONALE

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116**

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

– **Legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ed in particolare l'articolo 1, commi n. 859, 860 e 862;

– **Decreto interdepartimentale 20 maggio 2022 n. 229251** che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni

– **Decreto interdepartimentale 26 agosto 2022 n. 370386** che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni

– **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2022 n. 532191** Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese

florovivaistiche, ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” istituito con l’articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

## FASCICOLO AZIENDALE

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**  
Semplificazione della gestione della PAC;
- **Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162**  
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- **Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale**  
Integrazione alle I.O. n. 25 del 30 aprile 2015;
- **Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale**  
– Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;**
- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS:** definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

## DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**  
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018**  
Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018**  
Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018**  
Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

– **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

– **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020**

Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

– **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021**

Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

– **Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021** – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

– **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

– Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;

– **Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022**

interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

## REGISTRO AIUTI DI STATO

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

## DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

– **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

– **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34** – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

## REGOLARITÀ FISCALE

- **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).